

Corte di Cassazione III sez. civile - 27 giugno 2007, n. 14845 - Pres. Preden - Rel. Federico

Sinistro stradale - decesso della vittima - artt. 1226, 2056, 1223 c.c - danno morale parentale - mancata convivenza - riduzione del danno - insussistenza - danno patrimoniale - sussistenza

Nel caso di morte del congiunto il danno parentale morale deve essere integralmente risarcito a prescindere dalla effettiva convivenza delle parti.

Infatti, se essa esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e solidarietà sussiste anche nel caso in cui il figlio deceduto abbia scelto una vita autonoma, cessando di convivere con i genitori.

Allo stesso modo deve essere riconosciuto il danno patrimoniale permanente, legato alla privazione di una solidarietà economica tra le parti, anch'essa prescindente dalla mera convivenza.